

IMU 2016 - ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO CONCORDATO

A partire dal 1° gennaio 2016 la Legge n. 208 del 28/12/2015 introduce un'agevolazione che riguarda gli alloggi locati a canone concordato di cui alla Legge n.431/98.

Alla novità sopra descritta si aggiunge l'ulteriore agevolazione disposta dal Comune già prevista dal 2014, per i medesimi alloggi locati a canone concordato e che consente l'applicazione dell'aliquota agevolata al 9,8 per mille.

Di seguito vengono fornite le informazioni per l'applicazione del beneficio comunale e di quello statale.

AGEVOLAZIONE INTRODOLTA DAL COMUNE (in vigore dal 2014):

L'agevolazione comporta la possibilità di applicare l'**aliquota agevolata pari al 9,8** per mille, ai fini del calcolo dell'IMU.

Per poter beneficiare dell'agevolazione comunale occorre rispettare i requisiti definiti dalla delibera che approva le aliquote per il corrente anno d'imposta. I requisiti possono essere così riassunti.

- **Requisito 1:** l'alloggio e relative pertinenze devono essere locati con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art.2 della Legge n.431/98 "contratti concordati".
- **Requisito 2:** l'alloggio deve essere locato a persone fisiche che lo utilizzano come abitazione principale, quindi con propria residenza anagrafica e dimora abituale.
- **Requisito 3:** obblighi dichiarativi IMU

Il proprietario assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre del corrente anno, a pena decadenza del beneficio, l'apposito modulo con il quale dichiara di possedere i requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata. Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, o in caso di variazione, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione comodato e presentandolo entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono persi i requisiti o è avvenuta la variazione.

AGEVOLAZIONE INTRODOLTA DALLO STATO:

- L'agevolazione comporta la **riduzione dell'imposta IMU al 75%** per il periodo di sussistenza dei requisiti.
Per poter beneficiare dell'agevolazione statale introdotta dal comma 53 dell'art.1 della Legge di stabilità n.208/2015, è sufficiente che l'immobile sia locato a canone concordato di cui alla Legge n.431/98.
- **Obblighi dichiarativi IMU.** Il proprietario assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre del corrente anno, l'apposito modulo con il quale dichiara di possedere i requisiti per l'applicazione della riduzione d'imposta al 75%. Al venir meno dei requisiti per l'applicazione della riduzione d'imposta, o in caso di variazione, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione contratto concordato e presentandolo entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono persi i requisiti o è avvenuta la variazione.

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Tributi

Via Emilia Est n. 5.

Orario: da lunedì a venerdì: dalle 10,30 alle 13,00; sabato dalle 9,00 alle 13,00.

Tel. 0522.622268-622267.

E-mail: tributi@comune.rubiera.re.it

Sito Internet: www.comune.rubiera.re.it

Responsabile: Responsabile Settore Programmazione economica e Partecipazioni.

Ufficio URP

Piazza Garibaldi n.3/b

Orario: dal lunedì al sabato 8.30 - 13.00

Martedì e Venerdì pomeriggio 15.00 - 18.00

Tel.: 0522 622209 - 622202

Fax: 0522 621396

E-mail: urp@comune.rubiera.re.it

Responsabile: Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali